PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, rientrante nella lettera a) del comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2876/25 del 18.11.2025 in merito al contenzioso tra Città Metropolitana di Roma Capitale e INPS, che ha disposto in favore di INPS il pagamento della complessiva somma di € 733.622,45, di cui € 685.220,00 per contributi, sanzioni e interessi, € 42.033,00 per spese di lite, € 6.304,95 per spese generali al 15% e € 64,50 per contributo unificato.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 60 del 24.04.2026 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, rientrante nella lettera a) del comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2876/25 del 18.11.2025 in merito al contenzioso tra Città Metropolitana di Roma Capitale e INPS, che ha disposto in favore di INPS il pagamento della complessiva somma di € 733.622,45, di cui € 685.220,00 per contributi, sanzioni e interessi, € 42.033,00 per spese di lite, € 6.304,95 per spese generali al 15% e € 64,50 per contributo unificato".

Vista:

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 1° agosto 2025 recante "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 – Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 – Adozione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026 2028. Approvazione";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 29/09/2025 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2024";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 29/12/2025 recante "Approvazione definitiva con Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 – Approvazione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 56 del 29/12/2025 recante "Approvazione Bilancio di Previsione 2026 – 2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 162, comma 1, del TUEL.";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 30/01/2026 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2026-2028 – Art.169 del T.U.E.L. e Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 41 del 31/03/2026 recante “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2026-2028”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del 1 Aprile 2026 recante “Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028. Art. 175, comma 2, del T.U.E.L. Variazione stanziamenti di bilancio finanziati esclusivamente da risorse vincolate e accantonate”;

Premesso che con Decreto Ingiuntivo n. 4835/08 il Tribunale Civile di Roma ha ingiunto all’allora Provincia di Roma (oggi Città Metropolitana di Roma Capitale), di pagare la somma di € 535.291,00 oltre a interessi e spese legali, in favore dell’INPGI dichiaratosi creditore, nei confronti della Provincia di Roma medesima, dei contributi obbligatori e delle sanzioni civili accertate con verbale n. 17/2007, emesso a seguito di accertamento ispettivo concluso dai funzionari dell’INPGI in data 15.05.2007, dal quale era emerso che il rapporto di lavoro di 15 giornalisti che operavano presso l’Ufficio stampa della Provincia di Roma, anche se formalmente qualificato come collaborazione autonoma, in effetti presentava i crismi del rapporto di lavoro subordinato;

Considerato:

che, con ricorso depositato il 20.6.2008, l’Amministrazione Provinciale di Roma (oggi Città Metropolitana di Roma Capitale) ha proposto opposizione avverso il sopra citato Decreto Ingiuntivo n. 4835/08 emesso dal Tribunale di Roma eccependo a) l’inammissibilità e infondatezza della pretesa contributiva avanzata dall’INPGI in quanto, ove fosse accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro de quibus, gli stessi sarebbero stati affetti da nullità poiché instaurati al di fuori delle forme di assunzione alle dipendenze della P.A., b) la parziale estinzione dei crediti contributivi azionati in via monitoria, stante l’intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, co. 9, lett. b), l. n. 335/1995, c) il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla posizione della propria dipendente Sig.ra *** in posizione di comando presso il Comune di Roma sin dal 2.3.1998, con conseguente obbligo contributivo a carico dell’Amministrazione Comunale, d) la compensazione di quanto eventualmente dovuto da essa opponente all’INPGI con gli importi già versati dai professionisti alla Gestione Separata del medesimo Istituto;

che, l’INPGI si è costituito in giudizio, ammettendo l’intervenuta parziale prescrizione del credito per il solo importo complessivo di € 4.880,60, e chiedendo per il resto il rigetto dell’opposizione, in quanto infondata; in via subordinata, ha chiesto, con riguardo alla giornalista *** la condanna del Comune di Roma al pagamento dei relativi contributi in proprio favore;

che, anche il Comune di Roma si è costituito in giudizio vista la chiamata in causa ad opera dell’INPGI;

Preso atto della Sentenza n. 16582/2011 con la quale il Tribunale di Roma ha revocato il Decreto Ingiuntivo n. 4835/08 condannando l’allora Provincia di Roma (oggi Città Metropolitana di Roma Capitale) a pagare all’INPGI l’importo di € 530.410,40, oltre interessi e sanzioni, con compensazione delle spese di lite;

Considerato inoltre che:

avverso la Sentenza del Tribunale di Roma n. 16582/2011 l'allora Provincia di Roma (oggi Città Metropolitana di Roma Capitale) ha proposto ricorso alla Corte d'Appello, reiterando le medesime eccezioni svolte in primo grado e avanzando istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della medesima Sentenza, respinta tuttavia dalla Corte medesima;

nel giudizio d'appello, l'INPGI ed il Comune di Roma si sono costituiti, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata per quanto di rispettiva ragione;

Preso atto della Sentenza n. 8114/2014, con la quale la Corte d'Appello di Roma, ritenuta l'inapplicabilità dell'art. 2126 c.c. al caso di specie, sulla scorta dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12964/2008, ha riformato la sentenza di primo grado, respingendo le domande dell'INPGI e compensando le spese di lite del doppio grado, affermando "la nullità di pieno diritto delle assunzioni effettuate dalla P.A. al di fuori delle tre ipotesi tipizzate: concorso pubblico, chiamata numerica, categorie protette", nullità da cui conseguirebbe "solo il risarcimento del danno a favore del lavoratore e non … il potere dell'ente previdenziale di richiedere la contribuzione";

Considerato che, avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 8114/2014, l'INPGI ha proposto ricorso in Cassazione;

Preso atto:

dell'Ordinanza n. 22263/2021 con la quale la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso cassando la Sentenza della Corte d'Appello n. 8114/14 e rinviando gli atti alla Corte D'Appello di Roma, con diversa composizione, ai sensi dell'art. 392 c.p.c.;

della Sentenza n. 2876/25 con la quale la Corte d'Appello di Roma, rifacendosi all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 22263/21, ha condannato:

1. la Città Metropolitana di Roma Capitale al pagamento in favore dell'INPGI, della somma di € 530.410,40 oltre a interessi ed ulteriori sanzioni dall'1.02.2008 al soddisfo oltre alle spese di lite per € 12.610,00 per il 1° grado, € 9.163,00 per il 2 grado, € 7.182,00 per il giudizio di legittimità e € 13.078,00 per il giudizio di rinvio, oltre oneri accessori come per legge e contributo unificato ove versato;
2. ha condannato Roma Capitale a manlevare la Città Metropolitana di Roma Capitale dal versamento in favore dell'INPGI dell'importo di € 86.680,00 oltre interessi ed ulteriori sanzioni maturati dall'1.02.2008 sino al pagamento da parte della CMRC in favore dell'INPGI;
3. ha condannato Roma Capitale alla refusione in favore di CMRC delle spese di lite liquidate in € 7.000,00 per il 1° grado, € 6.600,00 per il 2° grado, € 5.100,00 per il giudizio di legittimità e € 7.200,00 per il giudizio di rinvio, oltre oneri accessori come per legge;

che, a seguito della Legge n. 234/2021, art. 1, commi da 103 a 118, (Legge di Bilancio 2022), dall'01.07.2022 la gestione previdenziale dei giornalisti professionisti è stata trasferita all'INPS relativamente al personale assunto con contratto di lavoro subordinato, mentre per i giornalisti "liberi professionisti" detta gestione previdenziale è rimasta in capo all'INPGI;

dell'invio, in data 23.02.2026, da parte dell'INPS del modello Ul13 unitamente al più analitico prospetto del debito complessivo aggiornato, nelle sanzioni e interessi, alla data di notifica della sentenza della Corte d'Appello di Roma Sezione lavoro n. 2876/25, per un ammontare totale di € 685.220,00 (di cui € 331.163 per contributi, € 27.517,00 per Sanzioni - L. 388/2000-art. 116 c. 8 lett. A, € 323.014,00 per Sanzioni - L. 388/2000-art. 116 c. 8 lett. B e € 3.526,00 per Interessi di mora L. 388/00-art. 116 c. 9);

Viste inoltre:

la nota e-mail del 24.02.2026 con la quale il Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento IX ha trasmesso agli Organi di indirizzo politico-amministrativo l'analitico prospetto del credito vantato da INPS aggiornato, negli interessi e nelle sanzioni, alla data di notifica della Corte di Appello di Roma;

la nota e-mail del 25.02.2026 con la quale il competente Servizio 1 del Dipartimento IX ha richiesto all'INPS di voler trasmettere anche il conteggio dettagliato degli oneri accessori relativi alle spese di lite, come previsto in Sentenza, onde avere contezza della somma esatta da rifondere al medesimo Istituto;

Considerato che il Servizio competente, non disponendo dei fondi necessari per questa tipologia di spesa, con nota protocollo n. 48790 del 26.02.2026, ha richiesto - in via precauzionale - al Servizio Ragioneria dell'Ente, il trasferimento della somma di € 752.253,00 dal Fondo rischi e contenzioso al Capitolo di nuova costituzione ONSTRA – "Oneri straordinari" assegnato al PEG del Dipartimento IX – Servizio 1;

Vista la nota e-mail del 02.03.2026, con la quale l'INPS ha comunicato che le spese di lite come liquidate in Sentenza della Corte d'Appello di Roma sono pari al complessivo importo di € 48.337,95 già comprensive di spese generali al 15% (IVA e CPA non dovuti) oltre ad € 64,50 a titolo di "Contributo unificato" già versato;

Considerato:

che, il Consiglio Metropolitano, con Deliberazione n. 9 del 1° aprile 2026, ha approvato la necessaria variazione di stanziamento di bilancio per € 752.253,00 sul Capitolo ONSTRA n. 110007 art. 13, già precedentemente vincolate e accantonate sul Fondo rischi, resasi necessaria al fine di dare esecuzione alla Sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2876/25, in favore di INPS;

di dover rifondere all'INPS, oltre che la somma di € 685.220,00 a titolo di contributi, sanzioni e interessi, come sopra specificato, anche le spese di lite, come liquidate in Sentenza di cui € 12.610,00 a titolo di compensi per il primo grado, € 9.163,00 per il secondo grado, € 7.182,00 per il giudizio di legittimità e € 13.078,00 per il giudizio di rinvio, per un totale di € 42.033,00 a cui sommare il 15% a titoli di spese generali pari ad € 6.304,95 per un totale di € 48.337,95 (IVA e CPA non dovuti) come da predetta comunicazione mail del 02.03.2026, oltre al rimborso del contributo unificato già versato, pari a € 64,50, per una somma totale di € 733.622,45;

Vista:

la determinazione dirigenziale R.U. n. 1539 del 09.04.2026 di imputazione dell'importo di € 733.622,45 (di cui € 685.220,00 per contributi, sanzioni e interessi, € 42.033,00 per spese di lite, € 6.304,95 per spese generali al 15% e € 64,50 per contributo unificato) sul capitolo "ONSTRA" n. 110007 art. 13 – Impegno n. 80142/2026 (Prenotazione n. 80142/2026), a favore di INPS, in esecuzione della Sentenza della Corte d'Appello Civile di Roma n. 2876/25;

la comunicazione del Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento IX agli Organi di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente del 10.04.2026 con la quale si è data informativa dell'avvio della procedura di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivanti da Sentenza della Corte d'Appello Civile di Roma – Sezione Lavoro n. 2876 del 18.11.2025 e si è trasmessa relativa relazione;

Considerato di dover provvedere, al termine della procedura sopra descritta, al recupero, nei confronti di Roma Capitale, della somma di € 86.680,00, oltre interessi ed ulteriori sanzioni maturati dall'01.02.2008 sino alla data del pagamento di quanto dovuto in favore di INPS ex INPGI, e delle spese di lite e relativi oneri accessori come per legge, così come liquidate nella predetta Sentenza n. 2876/25 del 18.11.2025;

Vista:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cu all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel";

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.";

Dato atto che il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ha espresso parere favorevole in data 24.04.2026;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 "Trattamento Giuridico ed economico del personale" del Dipartimento IX "Risorse umane" Dott. Claudio Sudano ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Direttore del Dipartimento IX "Risorse Umane", ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

1. di riconoscere, per le motivazioni esposte in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio, rientrante nella lettera a) del comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2876/2025 - per un importo complessivo di € 733.622,45, in favore di INPS, di cui € 685.220,00 per contributi, sanzioni e interessi, € 42.033,00 per spese di lite, € 6.304,95 per spese generali al 15% e € 64,50 per contributo unificato.
2. di dare atto che sarà cura del Servizio 1 del Dipartimento IX predisporre tutti gli atti successivi necessari per il pagamento di quanto sopra ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett.A), del D.Lgs. 267/2000, nonchè di inviare il presente atto agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
3. di prevedere che, al termine della procedura sopra descritta, si procederà al recupero, nei confronti di Roma Capitale, della somma di € 86.680,00, oltre interessi ed ulteriori sanzioni maturati dall'01.02.2008 sino alla data del pagamento di quanto dovuto in favore di INPS ex INPGI, e delle spese di lite e relativi oneri accessori come per legge, così come liquidate nella predetta Sentenza n. 2876/25 del 18.11.2025;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 2000, in considerazione dell'urgenza di dare esecuzione alla Sentenza n. 2876/2025 della Corte d'Appello di Roma, emessa a definizione della causa civile descritta in narrativa.